



Trento, li

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE SULLE OPERE PUBBLICHE E PRIVATE
DI BONIFICA NEL COMPRESORIO CONSORZIALE**

(1° RINNOVO DELLA CONCESSIONE 613/2000 chiesta con istanza 13.10.1999)

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione chiesta con istanza prot. n. 98917 C_L378|RFS013.06|0098917|15/04/2021 d.d. 15 aprile 2021 dal Comune di Trento – Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – con sede a Trento – Via Belenzani, 19;

avente per oggetto: **MANTENIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO IL CIGLIO DI SPONDA SINISTRO DELLA FOSSA LAVISOTTO O ADIGETTO, P.F. DEMANIALE 2274 C.C. GARDOLO, IN CORRISPONDENZA DELLE PP.FF. 961/2, 1919/3 E 1991 C.C. GARDOLO, IN LOCALITA' RONCAFORT.**

ART. 1: Per quanto di competenza consorziale ed in relazione ai soli fini istituzionali fatti salvi i diritti di Terzi, la presente concessione viene assentita alle condizioni, prescrizioni, clausole e quant'altro contenuto nel presente atto con l'obbligo della piena osservanza dell'art. 137 del R.D.L. 8 maggio 1904, n. 368, delle leggi e regolamenti nazionali e provinciali vigenti, o che verranno emanati in materia di opere idrauliche di bonifica e di polizia idraulica, al Comune di Trento a mezzo del dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali dott.ssa Franca Debiasi nata a Cles (TN) il 06 giugno 1967, Cod. Fisc. DBSFNC67E46C794E, domiciliata per la carica presso il Comune di Trento – Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – con sede a Trento – Via Belenzani, 19, Cod. Fisc. 00355870221.

La gestione e l'esecuzione di quanto previsto nel presente disciplinare di concessione relativamente all'esecuzione dei lavori, e comunque a ogni altro adempimento diverso da quelli patrimoniali, è attribuita ai Servizi tecnici competenti dell'Amministrazione comunale (Servizio Gestione Strade e Parchi e Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria).

Le condizioni, clausole e quant'altro contenuto nel presente disciplinare, approvato dall'Amministrazione consorziale, diverranno operative dalla data della presente.

La concessione avrà durata di anni 30 con decorrenza 21 giugno 2021 e scadenza 20 giugno 2051, rinnovabile su istanza del concessionario da presentare al Consorzio Trentino di Bonifica con almeno tre mesi di anticipo sul termine di scadenza.

La concessione viene accordata nei luoghi e nei limiti indicati nei disegni, in via precaria senza costituzione di alcun diritto, non è cedibile dal titolare a terzi pena l'immediata decadenza del titolo.

In caso di cessione od alienazione degli immobili destinatari della presente concessione, il concessionario dovrà darne comunicazione al Consorzio Trentino di Bonifica ed al subentrante, che avrà l'obbligo di chiedere la variazione del titolare.

ART. 2: Alla scadenza della concessione o all'atto della cessazione, che potrà anche essere richiesta d'ufficio con preavviso di 60 (sessanta) giorni qualora esigenze tecniche, idrauliche o di istituto lo rendessero necessario, il concessionario ha l'obbligo di eseguire a proprie spese tutti i lavori per il pristino stato delle opere.

Il Consorzio Trentino di Bonifica si riserva la facoltà di trattenere le opere eseguite dal concessionario qualora possano essere di utilità e di interesse per la bonifica o il territorio.

ART. 3: La concessione dovrà essere esercitata nel luogo e nelle modalità indicate nel disciplinare e nei disegni che vistati dall'Amministrazione consorziale ne formano parte integrante anche se non allegati.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in piena rispondenza ai disegni approvati e con materiali idonei.

I singoli elementi dovranno essere dimensionati ed opportunamente calcolati in modo da non essere di pregiudizio all'incolumità delle persone o recare danno alle opere consortili e private.

In particolare: *In ottemperanza a quanto disposto dal Servizio Bacini Montani della Provincia Autonoma di Trento, con nullaosta idraulico n° 421619 S138/U308/2021/18.5-2021-422/AI d.d. 10.06.2021, si autorizza il Comune di Trento – Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali al rinnovo della concessione per il mantenimento di un tratto di marciapiede lungo il ciglio di sponda sinistro della fossa Lavisotto o Adigetto, p.f. demaniale 2274 c.c. Gardolo, in corrispondenza delle pp.ff. 961/2, 1919/3 e 1991 c.c. Gardolo, in località Roncafort, con la seguente prescrizione di carattere generale:*

“L'Amministrazione concedente si riserva ogni e più ampia facoltà di sospensione, modifica o revoca, in qualsiasi momento, della presente concessione quando ciò fosse ritenuto necessario nell'interesse pubblico, per l'esecuzione di interventi di sistemazione idraulica e forestale, per negligenza del richiedente, o per altri giustificati motivi, senza che il Concessionario possa opporsi e vantare danni o indennizzi di sorta. In particolare resta ferma la facoltà dell'Amministrazione concedente di richiedere, senza esborso di corrispettivo alcuno, la rimozione o lo spostamento degli impianti, cavi e condotte, quando tali servizi interferiscano con l'esecuzione di lavori ed interventi di sistemazione effettuati dalla stessa Amministrazione che interessino l'area demaniale in oggetto.”

e delle prescrizioni particolari inerenti l'opera:

► ***il presente rinnovo è accordato nel mantenimento del pieno rispetto del nullaosta idraulico e concessione a suo tempo rilasciati.***

e con le ulteriori prescrizioni contenute ne nullaosta idraulico del Servizio Bacini Montani prot. n° 421619 S138/U308/2021/18.5-2021-422/AI d.d. 10.06.2021:

“... si esprime parere favorevole al rinnovo della concessione, disciplinare di data 10.07.2000 con scadenza il 31.12.2008, per il mantenimento di un tratto di marciapiede lungo il ciglio di sponda sinistro della fossa Lavisotto o Adigetto (iscritta al n. 309 dell'elenco delle acque pubbliche e individuata con la p.f. demaniale 2274 c.c. Gardolo), in corrispondenza delle pp.ff. 961/2, 1919/3 e 1991 c.c. Gardolo, in località Roncafort.

In particolare, si prescrive che la concessione abbia scadenza non superiore a 30 anni e che sia in carico al Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale oggetto di concessione.”.

I lavori dovranno essere condotti in modo da garantire il libero deflusso delle acque anche in caso di piene improvvise.

Dovrà essere dato avviso anche telefonico, al Consorzio Trentino di Bonifica della data di inizio dei lavori, con almeno tre giorni di anticipo.

Qualora si rendessero necessarie eventuali deviazioni del corso d'acqua, il Concessionario dovrà chiederne autorizzazione al Consorzio Trentino di Bonifica e darne tempestiva notizia scritta all'Ispettorato Provinciale Caccia, Pesca e Protezione Natura.

Il Consorzio Trentino di Bonifica si riserva la facoltà di eseguire accertamenti in corso d'opera e di imporre modifiche sia in sede di esecuzione dei lavori che successivamente, ed il Concessionario è obbligato ad eseguirle a sue spese e cura.

Nel caso di piena o di necessità d'urgenti lavori d'interesse pubblico o d'Istituto entro la fascia di rispetto di 10 m. ad insindacabile discrezione del Consorzio Trentino di Bonifica o della Provincia Autonoma di Trento, l'autorizzazione potrà essere revocata senza che il concessionario possa vantare e far valere alcuna pretesa per danni di qualsiasi natura e causa.

ART. 4: Il concessionario si assume in perpetuo l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite e descritte al precedente art. 3, è responsabile oltre che della stabilità delle opere, di tutti i danni a persone e/o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed enti, in dipendenza dei lavori e dell'esercizio della concessione e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora il Consorzio Trentino di Bonifica e la Provincia Autonoma di Trento da ogni danno, reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati.

ART. 5: Omissis.

ART. 6: La presente concessione non impegna in alcun modo il Consorzio Trentino di Bonifica per l'eventuale suo rinnovo oltre i termini stabiliti. Essa potrà essere sospesa, modificata o revocata in qualsiasi momento, a giudizio del Consorzio Trentino di Bonifica quando ciò fosse ritenuto necessario nell'interesse pubblico e del buon regime idraulico, o per altri giusti motivi, senza che il concessionario possa opporsi o vantare titolo od alcun compenso o risarcimento di danni.

ART. 7: Omissis.

ART. 8: Omissis.

ART. 9: A tutti gli effetti, il concessionario elegge il proprio domicilio legale in Trento presso la sede del Consorzio Trentino di Bonifica, Via Brennero, 262/E.

ART. 10: L'inosservanza anche di una sola prescrizione contenuta nel presente disciplinare potrà dar luogo da parte dell'Amministrazione concedente, e senza bisogno di preavviso, alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare al concessionario, in tal caso ricorreranno gli obblighi e condizioni degli art. 2 - 6 - 9 del presente atto.

ART. 11: Con la firma del presente disciplinare il concessionario si impegna fin d'ora alla **scrupolosa osservanza** di quanto contenuto negli articoli che precedono **assumendosi** tutte le conseguenti **responsabilità**. Il concessionario riconosce inoltre che il presente disciplinare, mentre esplica immediata efficacia nei suoi confronti, sarà tale per il Consorzio Trentino di Bonifica concedente soltanto dopo l'approvazione e la registrazione dell'atto di concessione.

ART. 12: Condizioni speciali.

IL CONCESSIONARIO

VISTO: Consorzio Trentino di Bonifica.


GC/acc